

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	148	VIOLA ed altri: Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi e per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. (406)	160
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	160, 161, 162
TESAURO ed altri: Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati. (197);		MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i>	160, 161
CAPPUGI ed altri: Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati. (325)	148	VIOLA	161
PRESIDENTE 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160		Sull'ordine dei lavori:	
TROISI	148	MANCINI	162
GRAZIADEI 148, 149, 150, 151, 153, 157, 158, 159		PRESIDENTE	162
MAZZA	149, 151	BIMA	162
CAPPUGI	149, 153, 154, 155, 159	Votazione segreta:	
MANCINI	150	PRESIDENTE	162
BOGONI 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158			
FERRARIO CELESTINO	151		
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159			
PETRUCCI	159		

La seduta comincia alle 9.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelini Armando, Colasanto e Farinet.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Tesauro ed altri: Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati. (197); Cappugi ed altri: Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati. (325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesauro e altri: «Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati»; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e altri: «Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati».

TROISI. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROISI. Vi è un po' di incertezza in merito all'ordine della discussione e cioè se debba continuare sul testo Cappugi o sul testo del relatore onorevole Jervolino. Ricordo che nella seduta precedente abbiamo già approvato l'articolo 1 del testo formulato dal relatore. Su questo testo è stata ora presentata una serie di emendamenti.

Ai fini della chiarezza della nostra discussione, propongo che si tenga presente il testo del relatore.

GRAZIADEI. Mi pare che questa proposta complichì la situazione invece di semplificarla. Nella seduta precedente fu precisato che il testo sul quale avremmo dovuto portare il nostro esame sarebbe stato il testo Cappugi, tenendo presenti gli emendamenti Jervolino. Questa soluzione coincideva con una proposta che avevo fatto in fine di seduta. E così fu fatto per l'articolo 1.

Ora la proposta Troisi significherebbe tornare indietro sulla nostra decisione e non sarebbe tale da semplificare la discussione.

PRESIDENTE. Non vorrei sollevare una questione regolamentare; ma, se dovessi attenermi al Regolamento, ciò che dice l'onorevole Troisi è esatto. A parte gli accordi presi nella seduta del 23 giugno ultimo scorso, c'è stata anche una accettazione implicita nell'ultima seduta del giorno 9 luglio, perché quando si è iniziata la discussione e l'approvazione degli articoli, ciò è avvenuto sul testo Jervolino. Non è esatto, perciò, quanto afferma l'onorevole Graziadei perché a rigore non c'è stata nessuna votazione né a favore né contro la proposta di continuare la discussione sul testo originario dell'onorevole Cappugi.

Il Presidente, onorevole Angelini, nella passata seduta pregò me, relatore, di stralciare dal testo, da me rielaborato, gli emendamenti che io avevo inclusi nella proposta di legge preparata dall'onorevole Cappugi. Io ho fatto questo lavoro; ma è un lavoro assai complicato, che crea confusione e non facilita certamente il raggiungimento della finalità, che tutti noi ci proponiamo.

Perciò, più che farne una questione regolamentare, invoco quel sentimento di umana comprensione e quella necessaria collaborazione, che ci consenta di portare a compimento, presto e bene, il nostro lavoro non facile. Se, viceversa, dovessero venire meno la comprensione reciproca e la collaborazione, da me invocate, io dovrei applicare il Regolamento. Non è possibile, dopo che è stata iniziata la discussione sul testo da me rielaborato, riprendere la discussione sul testo dell'onorevole Cappugi e stralciare dal testo stesso gli emendamenti da me proposti.

Prego, quindi, tutti i colleghi di continuare la discussione sul testo da me rielaborato. Coloro i quali hanno interesse a mantenersi fedeli al testo Cappugi, possono presentare gli opportuni emendamenti — come del resto hanno già fatto — per raggiungere la finalità che essi si propongono. Così alcune proposte dell'onorevole Cappugi possono considerarsi emendamenti ai miei emendamenti.

Pertanto, se l'onorevole Graziadei non insiste nella sua opposizione, potremo continuare nella discussione con perfetta armonia di intenti per dare soddisfazione agli ex combattenti dell'Amministrazione ferroviaria che ci fanno premure vivissime perché sia approvata questa proposta di legge. Non dimentichiamo che al testo, da me rielaborato, hanno dato il loro benestare il Governo e lo stesso onorevole

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

Cappugi che — mi piace ripeterlo — non perde il merito dell'iniziativa presa.

Prego, perciò, l'onorevole Graziadei di non insistere sul suo punto di vista; viceversa sarò costretto a mettere in votazione la proposta fatta dall'onorevole Troisi.

GRAZIADEI. Credo che tale proposta non possa neppure essere posta in votazione, perché si tratta di una questione già definita. È sufficiente a tale proposito leggere nei verbali stenografici quello che ha detto il presidente onorevole Angelini nella passata seduta. L'esame fu allora rinviato ad altra seduta per discutere il testo Cappugi e gli emendamenti Jervolino.

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, nella seduta del 9 luglio non vi fu una decisione. Come ho già ricordato, l'onorevole Angelini mi rivolse una preghiera che io ho accolta, fino al punto di aver stralciato gli emendamenti dal testo da me rielaborato. Se una decisione vi fu in quella seduta, essa è favorevole alla tesi da me prospettata. La Commissione, quando iniziò la discussione ed approvò il primo articolo del testo da me rielaborato, implicitamente decise di scegliere il mio testo e non quello dell'onorevole Cappugi.

Sarebbe quindi bene non fare in proposito una questione regolamentare; altrimenti dovrei mettere in votazione la proposta dell'onorevole Troisi.

GRAZIADEI. Ma il Presidente ha già deciso.

PRESIDENTE. Non è il Presidente che deve decidere, ma la Commissione; su tale punto v'è persino una deliberazione formale della Giunta del regolamento.

GRAZIADEI. Alla decisione del Presidente nessuno si è opposto.

PRESIDENTE. Non c'è stata una votazione. Del resto, se lei non vuole riconoscere l'evidenza di quanto ho più volte ricordato, la Commissione, come la Camera, può esprimere la sua volontà con una decisione. Io preferivo che ci accordassimo senza fare ricorso alle norme regolamentari. Poiché ciò non è possibile, sarà la Commissione a dire — attraverso il voto — quale è la sua volontà a riguardo.

MAZZA. La Commissione nella precedente seduta ascoltò le parole e la preghiera personale del Presidente onorevole Angelini. Comunque la Commissione non si pronunciò. Io desidererei che non si addivenisse alla votazione, quando siamo tutti d'accordo sulla necessità di approvare il più rapidamente possibile il provvedimento all'esame.

Vorrei poi ricordare che c'è qualcuno tra noi, che potrebbe senz'altro eliminare questa votazione, ed è l'onorevole Cappugi, il quale può rinunciare al suo testo primitivo, facendo proprio il testo rielaborato dall'onorevole Jervolino. Mi meraviglio come non l'abbia già fatto tanto più che abbiamo già approvato l'articolo 1 di quest'ultimo testo.

CAPPUGI. Io già resi una dichiarazione quando la Commissione invitò il relatore a stendere il testo completo e a distribuire le copie ciclostilate. Dichiarai infatti che sarebbe stato opportuno discutere sul nuovo testo elaborato dall'onorevole Jervolino sulla cui sostanza concordavo, riservandomi di presentare gli opportuni emendamenti. Il che feci diligentemente, consegnandoli al Presidente.

PRESIDENTE. Poiché anche l'onorevole Cappugi ha chiaramente detto che accetta il testo da me elaborato, prego l'onorevole Graziadei di non insistere, ulteriormente: e ciò eviterà che debba mettersi in votazione la proposta Troisi. Naturalmente, pur discutendo il testo da me rielaborato, gli onorevoli Commissari potranno presentare tutti gli emendamenti che crederanno opportuni.

GRAZIADEI. Quanto ha detto l'onorevole Cappugi non mi pare esatto. Una proposta di legge, non appartiene a chi la presenta, ma, una volta presentata, diviene cosa pubblica. Il progetto di legge Cappugi non appartiene più all'onorevole Cappugi ma è di dominio pubblico. Se il collega chiede di ritirarlo, vi sono altri colleghi che possono farlo proprio.

Al punto di vista esposto dal Presidente nella precedente seduta, nessuno fece opposizione. Quindi esso si deve intendere approvato.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto esserci una esplicita dichiarazione di volontà della Commissione, che invece non c'è stata, come ho già fatto presente.

Ad ogni modo, poiché l'onorevole Graziadei non aderisce alle premure rivoltegli ripetutamente, debbo mettere in votazione la proposta dell'onorevole Troisi.

GRAZIADEI. Si dovrebbe per lo meno poter leggere il testo Cappugi e, affiancato, il testo Jervolino.

PRESIDENTE. L'ufficio aveva fatto preparare la stampa del testo da me rielaborato accanto al testo originario dell'onorevole Cappugi; ma lo sciopero dei tipografi non ha permesso che il lavoro venisse eseguito.

Pongo in votazione la proposta Troisi di continuare la discussione sul testo da me rielaborato.

(È approvata).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

Resta quindi chiaramente definito che la discussione si svolgerà sul testo rielaborato da me, quale relatore.

Passiamo quindi all'articolo 2:

« Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore a quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di sottufficiale, sono ammessi ai concorsi di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto ».

È stato presentato dagli onorevoli Bogoni e Graziadei e altresì dall'onorevole Cappugi un emendamento:

« Alla quinta riga sostituire la parola: conseguito, con la parola: rivestito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 così modificato.

(È approvato).

GRAZIADEI. A questo punto debbo fare una dichiarazione. Dopo la votazione sulla proposta Troisi, che secondo noi era improponibile perchè si è votato su una questione già decisa dal Presidente, onorevole Angelini, nella passata seduta, riteniamo che vi sia stata una vera e propria sopraffazione, epper tanto ci riserviamo di chiedere la remissione in Assemblea della discussione di questa proposta di legge. Abbiamo già pronta la domanda con le undici firme di deputati membri della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo anzitutto ricordare all'onorevole Graziadei che egli stesso ha riconosciuto che non c'è stata mai una decisione della Commissione.

GRAZIADEI. Io ho riconosciuto il contrario.

PRESIDENTE. Lei ha detto che c'è stata una volontà manifestata dal presidente Angelini e non una decisione...

GRAZIADEI. Ma ad essa nessuno si è opposto, quindi è diventata una decisione.

PRESIDENTE. Desidero dichiarare, inoltre, che io non ho nessun interesse a sostenere il testo da me rielaborato. Ho preparato il mio lavoro per portare il mio efficace contributo affinché la proposta dell'onorevole Cappugi — al quale risale la paternità

della proposta di legge e resta ogni merito della medesima — venisse al più presto approvata eliminando le immancabili difficoltà che si incontrano tutte le volte che si fanno proposte di tale specie. Non so perchè mi si voglia fare un addebito anche poco delicato, per non dire di più, affermando che ho voluto commettere un sopruso. Se è presente nella Commissione l'altro vicepresidente, lascio la presidenza a lui e sarò arcicontento di assolvere il mio delicato compito di relatore.

Nessuno, però, ha il diritto di affermare che abbia la volontà di commettere una sopraffazione. Tale affermazione ferisce la mia dignità ed offende la Commissione, che ha deciso nelle forme regolamentari.

Non posso poi ammettere che lei, onorevole Graziadei, faccia una riserva di remissione all'Assemblea. Tale richiesta può essere fatta dal prescritto numero dei componenti la Commissione ed io ho il dovere di accoglierla. Non è ammissibile annunciare la riserva; altrimenti noi continueremo la discussione sotto condizione sospensiva: il che non è consentito in sede legislativa poiché ciò porrebbe in situazione di disagio una parte politica a vantaggio di un'altra.

GRAZIADEI. Possiamo continuare la discussione, salvo, se lo riteremo opportuno, sciogliere la nostra riserva.

PRESIDENTE. Se ella ha intenzione di chiedere la remissione della proposta di legge all'Assemblea, deve fin d'ora presentare formale richiesta ed io la metterò in esecuzione. Ma se lei vuol riservarsi di presentare la richiesta in prosieguo, io non posso continuare la discussione.

MANCINI. La riserva di rimettere all'Assemblea un provvedimento legislativo, è sempre possibile.

PRESIDENTE. Ne sono convinto, onorevole Mancini, ma non posso consacrare a verbale una riserva di questo genere, che andrebbe a discapito della serietà della discussione.

BOGONI. Lei, onorevole Presidente, ha fatto appello alla serenità; ma mi sembra che gli animi siano ora un po' accesi. È evidente che la riserva di rimettere un provvedimento di legge all'Assemblea è sempre implicita durante tutti i nostri lavori.

PRESIDENTE. In omaggio alla serietà dei nostri lavori, non posso far consacrare a verbale che un collega si riserva di far rimettere all'Assemblea una proposta di legge e, ciò nonostante, continuare la discussione. Debbo, perciò, pregare l'onorevole Graziadei di ritirare la sua riserva, altrimenti non posso consentire che la discussione continui.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

GRAZIADEI. Non posso accogliere questa sua preghiera, perché fino all'ultimo momento la riserva della remissione all'Assemblea è sempre implicita. Quindi, se un commissario rende esplicita questa riserva, non per questo si debbono sospendere i lavori.

MAZZA. Finché l'onorevole Graziadei non fa richiesta formale di rimessione all'Assemblea, ritengo che possiamo continuare la nostra discussione. La riserva è effettivamente sempre sostanziale.

FERRARIO CELESTINO. Ma l'onorevole Graziadei ha fatto ormai una riserva esplicita ed è consacrata a verbale. Questo annulla la sede legislativa e la trasforma in sede referente.

GRAZIADEI. La riserva non ha valore, finché non c'è la richiesta scritta accompagnata dal prescritto numero di firme.

FERRARIO CELESTINO. Per me la questione è stata risolta, quando la Commissione ha deliberato di discutere l'elaborato Jervolino sulla proposta Cappugi.

MAZZA. Vorrei fare presente ai colleghi della Commissione che la dichiarazione dell'onorevole Graziadei poichè non è stata seguita dall'atto formale della presentazione della richiesta relativa è inutile e superflua e non ci impedisce di continuare la nostra discussione. Se verrà poi una richiesta formale, questa sarà messa in esecuzione.

PRESIDENTE. Prendo atto che quella dell'onorevole Graziadei è una dichiarazione inutile e superflua. Pertanto consento che si riprenda la discussione.

Passiamo all'articolo 3:

« Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti dalla guerra 1940-1945 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purchè ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

« Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola ».

In relazione all'emendamento proposto all'articolo precedente, abbiamo un analogo

emendamento proposto dagli onorevoli Graziadei e Bogoni:

« Alla sesta riga, sostituire, conseguito, con la parola: rivestito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni e Graziadei hanno presentato un altro emendamento:

« Alla quinta riga dopo le parole: grado di ufficiale, aggiungere le seguenti: o abbiano conseguito una qualifica partigiana equiparata al grado di ufficiale ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Accetto nella sostanza l'emendamento, ma mi sembra superfluo, perché non si tratta di equiparazione al grado di ufficiale; anche il partigiano è ufficiale.

BOGONI. Se il Ministro lo dichiara, io sono soddisfatto e rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, l'onorevole Bogoni prende atto della dichiarazione del Ministro e non insiste nel suo emendamento. Possiamo, pertanto, votare l'articolo 3, modificato come sopra, fino alle parole « purchè ritenuti idonei ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto abbiamo un emendamento dell'onorevole Bogoni:

« Alla fine sopprimere le parole, e previo un periodo di esperimento della durata di mesi 6.

Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non accetto l'emendamento, perché l'esperimento è stato già previsto, se mal non ricordo, dall'articolo 1. Quindi devono essere posti tutti sullo stesso piano.

BOGONI. Io non ho fatto altro che tornare al testo Cappugi, come emendamento al testo rielaborato Jervolino.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. L'esperimento pratico nel testo Cappugi non era previsto neppure all'articolo primo. Avendolo introdotto nell'articolo primo, bisogna introdurlo anche negli altri.

BOGONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero articolo 3 con la modificazione apportata:

« Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45

od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purché ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4

L'articolo 4 nel testo Cappugi era del seguente tenore:

« Ai vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai sistemabili di cui al precedente articolo 3 saranno assegnate, agli effetti della ricostituzione della carriera, le seguenti decorrenze:

a) 8 maggio 1945 per coloro che a tale data erano in servizio ferroviario e si trovavano in possesso dei previsti requisiti;

b) 21 marzo 1948 per coloro che a tale data erano in servizio ferroviario e si trovavano in possesso dei previsti requisiti;

c) data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla data stessa siano in servizio ferroviario e si trovino in possesso dei prescritti requisiti ».

Nel testo del relatore esso è stato soppresso.

L'onorevole Bogoni propone invece di mantenerlo.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*

Il Governo è contrario al mantenimento e si riporta a quanto dichiarato nella precedente seduta. Innanzi tutto c'è da rispettare una questione di principio: se si fa un concorso, gli effetti del concorso non possono che essere posteriori e non già retrodatati. C'è poi un problema che interessa la regolarità dello sviluppo della carriera di tutto l'altro personale. La decorrenza anticipata, per alcune categorie, di dieci anni, porterebbe un tale sconvolgimento e un tale disordine nei ruoli, che sarebbe pregiudizievole all'amministrazione, agli organici e al personale.

Infine si deve tener presente che è stato già approvato l'articolo 3 per gli ufficiali in cui è detto che gli effetti avranno inizio dalla data di ultimazione dell'esperimento. Non si può invocare una questione di preclusione ma c'è una evidente ragione di armonia e di giustizia, che ci impone di attenerci a questo concetto.

BOGONI. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bogoni, che propone di inserire nella legge integralmente l'articolo 4 della proposta Cappugi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati:

Concorsi di cui al punto a)	
dell'articolo 1	N. 30
Concorsi di cui al punto b)	
dell'articolo 1 (da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio)	» 200
Concorsi di cui al punto c)	
dell'articolo 1 ed all'articolo 2	» 400
Concorsi di cui al punto d)	
dell'articolo 1	» 1.000

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'articolo 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

1º) benemerienze militari e servizio trascorso in zona di operazione;

2º) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;

3º) benemerienze di servizio;

4º) rapporto informativo;

5º) altri titoli professionali e culturali.

Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie ».

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole « appresso indicati » comprese, non essendo stati presentati emendamenti su questa prima parte.

(È approvato).

Al primo alinea, gli onorevole Cappugi e Mazza hanno presentato il seguente emendamento.

« Sostituire 30 con 50 ».

BOGONI. Non vi sono emendamenti per gli altri alinea ?

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

CAPPUGI. Nella discussione generale che fu fatta in una seduta precedente, fu affrontato il problema del numero dei posti. Io avevo già preparato l'emendamento che portava nel primo alinea i posti da 30 a 50. Durante la discussione, però, il Ministro accolse la richiesta — non ricordo da chi fu fatta — di apportare aumenti anche negli altri posti. Io, per quanto concerne alcune di quelle voci, sono convinto che anche i posti così assegnati sarebbero sufficienti. Comunque è evidente che più si dilatano i posti disponibili, più operante diventa la legge.

In seguito alla dichiarazione del Ministro, non ho presentato emendamenti per gli altri alinea.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Io pregherei l'onorevole Cappugi, per quanto riguarda il primo alinea, di fermarsi a 40 invece di 50. Tanto più che, accettando io l'altro emendamento Cappugi e Mazza all'articolo 5, i posti finiranno per essere raddoppiati. Infatti, siccome i combattenti laureati che si trovano nelle condizioni di questo emendamento sono da 60 a 70, se quaranta di questi vinceranno il concorso e si troveranno in condizioni di vantaggio, perché tra i tanti titoli avranno anche quello di aver vinto il concorso per il passaggio al gruppo A, avremo i quaranta in soprannumero fin dall'anno prossimo. Da un calcolo che ho fatto proprio ieri sera, mi risulta che, se portiamo i posti del primo alinea da 30 a 40, sostanzialmente ne avremo 70 od 80.

CAPPUGI. Ma una parte di quei sessanta o settanta verranno inquadrati secondo la graduatoria e andranno a ruolo nel 1955-56, quindi non andranno in soprannumero.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Posso anche accettare di portare il numero da 30 a 50, purché la sistemazione venga fatta in due anni, poiché altrimenti non ne abbiamo la possibilità.

CAPPUGI. Questa soluzione, la posso accettare.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Per le altre categorie gli aumenti potrebbero essere questi:

Per il punto b) dell'articolo 1 da 200 a 250.

Per il punto c) dell'articolo 1 da 400 a 500.

Per il punto d) dell'articolo 1 da 1.000 a 1.200.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione del Ministro, che deve considerarsi emendamento alla proposta di legge da me rielaborata.

Per il punto a) rimane stabilito che la sistemazione avverrà in due anni. L'onorevole Ministro prepari la norma relativa, che sarà votata dalla Commissione.

Perciò i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 — con gli emendamenti proposti dal Ministro — verrebbero banditi per i seguenti numeri di posti:

«Concorsi di cui al punto a) dell'articolo 1 N.	50
Concorsi di cui al punto b) dell'articolo 1 (da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio) »	250
Concorsi di cui al punto c) dell'articolo 1 ed all'articolo 2 . . . »	500
Concorsi di cui al punto d) dell'articolo 1 »	1.200

Pongo in votazione il testo così modificato, comprensivo dell'emendamento Cappugi di aumentare da 30 a 50 il numero dei posti, da mettere a concorso, previsti nell'articolo 1, lettera a).

BOGONI. Noi ci asteniamo, perché, nonostante l'aumento dei posti accolto dal Governo, non si viene incontro alle aspettative della categoria in seguito alle due proposte di legge.

GRAZIADEI. Anche il mio gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Non come presidente, ma come relatore, faccio rilevare che lei onorevole Bogoni, all'articolo 5 — e precisamente per il numero dei posti da mettere a concorso — non ha fatto nessuna proposta modificativa. Quindi desidero che si dia atto della buona volontà del Governo nell'accogliere la richiesta fatta dall'onorevole Cappugi.

BOGONI. Non abbiamo fatto proposte, perché rimanevamo nello spirito del testo Cappugi.

PRESIDENTE. Come relatore ho ancora il dovere di rilevare che lei, onorevole Bogoni, ha presentato delle proposte che modificano in parte l'articolo 5: il che significa che, per lo meno implicitamente, aveva accettato il testo di detto articolo così come è stato da me formulato.

BOGONI. Noi ci siamo astenuti; perciò è inutile che ella faccia dei rilievi.

GRAZIADEI. Noi del gruppo comunista non abbiamo presentato alcun emendamento, perché, stando a quella interpretazione che abbiamo ritenuto giusto di dare al voto esplicito della scorsa seduta, pensavamo di dover discutere soltanto sul testo Cappugi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

Infatti sono stati messi in casella il testo Cappugi e gli emendamenti ad esso. Ora, sul testo Cappugi, non avevamo emendamenti da presentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parte dell'articolo, 5 di cui ho dato lettura, che è relativa al numero dei posti da mettere a concorso.

(È approvata).

Do lettura della prima parte del secondo comma dell'articolo 5:

« Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'articolo 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi: ».

Non sono stati presentati emendamenti.

Pongo quindi in votazione questa prima parte del secondo comma dell'articolo 5.

(È approvata).

Sulla elencazione degli elementi da tenere presente al fine delle graduatorie dei concorsi, l'onorevole Bogoni fa delle proposte aggiuntive e modificative. Bisogna, perciò, che esaminiamo punto per punto le proposte suddette.

L'elencazione proposta dall'onorevole Bogoni è la seguente:

a) benemerienze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;

b) periodo trascorso in prigione e deportazione;

d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;

e) titoli professionali e culturali;

f) benemerienze di servizio;

g) qualifica ed anzianità di grado;

h) durata del servizio ferroviario comunque prestato da ciascun concorrente;

i) qualifica di « non demeritevole ».

Nella lettera a) vi è l'aggiunta, in relazione al mio testo, delle parole: « e partigiane ».

Pongo in votazione la lettera a) dell'emendamento Bogoni.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera b).

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d).

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera e).

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera f).

(È approvata).

CAPPUGI. Alla lettera g) propongo di aggiungere « e di servizio ».

BOGONI. Accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera g) con l'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi.

(È approvata).

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. L'aggiunta delle parole « e di servizio » alla lettera g) rende superflua la lettera h). Ne propongo perciò la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della lettera h).

(È approvata).

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Anche della lettera i) propongo la soppressione, perché è assorbita dal rapporto informativo, previsto dal testo Jervolino, che propongo di mantenere.

BOGONI. Ho tolto il rapporto informativo, perché esso è dato dalle note di servizio, e temo che queste note non siano sempre corrispondenti al giudizio che il superiore deve dare dell'inferiore.

CAPPUGI. In tutti i concorsi ci si basa sul rapporto informativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della lettera i) dell'emendamento Bogoni.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta, da me fatta, di aggiungere agli elementi da valutare al fine dei concorsi: « Il rapporto informativo ».

(È approvata).

Sul 3° capoverso dell'articolo 5, fino alle parole « della durata di sei mesi », non vi sono emendamenti.

Pongo in votazione il comma fino a questo punto, che così recita:

« Tutti gli agenti, risultanti vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi ».

(È approvato).

L'ultimo periodo dell'ultimo comma del mio testo recita:

« La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie ».

Nell'ultimo periodo l'onorevole Bogoni propone di sostituire le parole « è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie » con le altre: « corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non posso accettare questo emendamento, perché si verrebbe a dare un effetto retroattivo al concorso. Io accetto il limite massimo proposto dall'onorevole Cappugi, ma non la retrodatazione.

BOGONI. Comprendo la sua esitazione. Però noi sappiamo che, se è vero che il concorso viene esplicito ora, esso invece avrebbe dovuto essere fatto dal 1948. Perciò la retrodatazione corrisponde in parte all'attesa di otto anni da parte degli interessati.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Si tratta di una questione di principio, dalla quale non posso deflettere.

BOGONI. Mi permetto di insistere anche perché se, dopo otto anni di attesa, costoro guadagneranno un anno o due, non sarà un gran male.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. In realtà ci sarebbe un beneficio di due o tre mesi; ma non posso accettare che, nonostante la tenuità del beneficio, venga incrinato un principio cardine.

CAPPUGI. Si ha preoccupazione che la lentezza burocratica possa ritardare l'applicazione della legge. Ma a questo provvede l'altro mio emendamento aggiuntivo: « e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOGONI. Io insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bogoni.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 5 nel testo del relatore dianzi letto.

(*È approvata*).

Dobbiamo ora porre in votazione il seguente emendamento dei deputati Cappugi e Mazza, aggiuntivo all'articolo 5 testé approvato delle seguenti parole:

« e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso di cui al punto a) dell'articolo 1 che abbiano già acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo A in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, saranno inquadrati nel gruppo A in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo ».

Lo voteremo per divisione.

Pongo in votazione le parole:

« e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge », da aggiungere subito dopo le parole già approvate:

« di approvazione delle rispettive graduatorie ».

(*Sono approvate*).

Per la seconda parte, il Ministro propone un emendamento aggiuntivo, che voteremo successivamente. Frattanto votiamo la seconda parte dell'emendamento Cappugi-Mazza.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro è il seguente:

« Le nomine dei vincitori del concorso di cui al punto a) dell'articolo 1 avranno la decorrenza, per la prima metà, dalla data suddetta, per la seconda metà dal 1° gennaio dell'anno successivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Bogoni propone di aggiungere il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 del testo originario dell'onorevole Cappugi, che sono del seguente tenore:

« Tutti gli agenti risultati idonei nei concorsi e nelle sistemazioni di cui ai precedenti articoli, verranno immessi nelle nuove qualifiche, secondo l'ordine di graduatoria anche in eccedenza alla pianta organica.

Gli effetti economici dei provvedimenti risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Faccio rilevare — come Presidente ed anche come relatore — che a tali proposte dell'onorevole Bogoni si oppone la preclusione, perché abbiamo già approvate altre norme in precedenza che sono contrarie a questa proposta dell'onorevole Bogoni.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

BOGONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, così come risulta modificato attraverso le successive votazioni e dopo il coordinamento dei vari emendamenti:

« I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero dei posti appresso indicati:

Concorsi di cui al punto <i>a</i>) dell'articolo 1	N.	50
Concorsi di cui al punto <i>b</i>) dell'articolo 1	»	250
(da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio)		
Concorsi di cui al punto <i>c</i>) dell'articolo 1 ed all'articolo 2	»	500
Concorsi di cui al punto <i>d</i>) dell'articolo 1	»	1.200

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'articolo 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

- a*) benemeritenze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;
- b*) periodo trascorso in prigionia e deportazione;
- c*) durata del servizio militare;
- d*) orfani di guerra e di agenti ferroviari;
- e*) titoli professionali e culturali;
- f*) benemeritenze di servizio;
- g*) qualifica di anzianità di grado e di servizio;
- h*) rapporto informativo.

Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia le nomine dei vincitori di cui al punto *a*) dell'articolo 1 avranno la decorrenza, per la prima metà, a tale data e, per la seconda metà, al 1° gennaio dell'anno successivo.

I vincitori dei concorsi di cui al punto *a*) dell'articolo 1 che abbiano già acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo *A* in virtù

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, saranno inquadrati nel gruppo *A* in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

« Il Ministro dei trasporti nominerà le apposite commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato ed un ferroviere combattente ».

Fino alle parole « dalla presente legge » non sono stati presentati emendamenti.

Pongo in votazione questa prima parte.

(È approvata).

A questo punto l'onorevole Bogoni propone di aggiungere le seguenti parole:

« che saranno presiedute da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e di ciascuna delle medesime dovrà essere chiamato a farne parte un rappresentante dei ferrovieri mutilati od invalidi di guerra, un rappresentante dei ferrovieri ex combattenti e reduci di guerra ed un rappresentante dei ferrovieri ex partigiani, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dell'Associazione nazionale partigiani italiani ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non posso accettare questo emendamento, perché vi osta un problema di principio fondamentale. Le commissioni di concorso e di esame sono nominate abitualmente dal Ministro competente. Nell'articolo 6 rielaborato dall'onorevole Jervolino, vi è già una limitazione, in base alla quale il Ministro, nel predisporre la costituzione della commissione, vi deve includere un ferroviere mutilato di guerra e un ferroviere combattente. Al di là di questa limitazione non è logico che si vada. Né si può fissare in una legge quale qualifica deve avere il presidente. Ci sono le norme generali dell'ordinamento vigente, che valgono per questo concorso come per tutti gli altri. Ricordo ancora le osservazioni fatte, a tale riguardo, dall'onorevole Jervolino nelle due precedenti sedute.

BOGONI. Insisto perché la commissione sia presieduta da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Era già previsto nel testo Cappugi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bogoni.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 6 nel testo da me rielaborato e cioè:

« includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato di guerra ed un ferroviere combattente ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso:

« Il Ministro dei trasporti nominerà le apposite commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato ed un ferroviere combattente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso - a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo ».

Vi è, su questo articolo, un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Graziadei:

« La misura degli assegni a favore degli ex combattenti previsti dalla legge 20 aprile 1939, n. 591, sono rivalutati da 1 a 50 ».

Come presidente e come relatore devo far presente che, per poter mettere in votazione questo emendamento aggiuntivo, dobbiamo chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro, a norma del regolamento, in quanto l'emendamento in parola importa un notevole aumento di spesa.

MATTARELLA. *Ministro dei trasporti.* Prego l'onorevole Graziadei di non insistere, non solo perché sarebbe necessario il parere della Commissione finanze e tesoro, ma anche perché, data l'entità della spesa, si pone, per l'articolo 81 della Costituzione, il problema della copertura.

Del problema il Ministero si sta occupando col Ministero del tesoro. Non è facile che possa riuscire ad ottenerne il consenso, perché il Tesoro ha rilevato che questo assegno esiste solo per i ferrovieri e non per

qualsiasi altro dipendente statale combattente. Il Tesoro interpreta questo assegno come un assegno di carattere particolare allora fissato, che non dovrebbe essere rivalutato.

Il problema, ad ogni modo, rimane. Se dovessimo affrontarlo oggi, ci troveremmo di fronte ai due ostacoli che ho accennato. Io non ho potuto fare un calcolo esatto, ma credo che il maggior onere si debba calcolare a centinaia di milioni, e forse ad alcuni miliardi.

PRESIDENTE. Mi pare che l'assegno attuale sia di circa 250 lire mensili; se così fosse, la rivalutazione da una a cinquanta volte importerebbe, per venti mila ex-combattenti, la spesa di tre miliardi.

GRAZIADEI. Va da un minimo di 6 lire a un massimo di 125. Quello accennato dal Presidente, si riferiva all'anzianità di grado.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti.* Le cifre sono queste: la media annua è di 400 lire. Il numero dei ferrovieri che ne godono per l'ultima guerra è di 13.900, ma si presume che arriveranno a circa 22 mila. I combattenti, che ne godevano per l'altra guerra, sono stati 75 mila. Non sappiamo quanti ne siano ancora in servizio; probabilmente da 25 a 30 mila. Quindi avremmo già circa 50 mila ferrovieri. La rivalutazione proposta dall'onorevole Graziadei porterebbe l'assegno da 400 lire a 20 mila circa. Questo assegno, moltiplicato per 50 mila ferrovieri, porterebbe un maggiore aggravio di circa 1 miliardo.

È un problema che oggi non possiamo decidere per le ragioni che ho esposto, e soprattutto per la questione della copertura, perché porta un maggiore onere per il Tesoro ai fini dell'integrazione del bilancio.

Il problema rimane impregiudicato. Se l'assegno oggi non sarà rivalutato, resterà sempre il diritto per i deputati di presentare un'apposita proposta di legge di iniziativa parlamentare.

GRAZIADEI. Il Governo sarebbe favorevole?

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti.* Siccome il Governo è solidale e non è rappresentato soltanto dal Ministro dei trasporti, non essendovi ancora su questo punto l'assenso del Ministro del tesoro, non posso dire se il Governo è favorevole. Si tratta di un onere piuttosto rilevante che ha una sua giustificazione fino a un certo punto. Giacché non possiamo dare un assegno, che diventa rilevante, solo agli ex combattenti ferrovieri e non agli ex combattenti delle altre Amministrazioni.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

BOGONI. Si potrebbe trasformare l'emendamento in ordine del giorno, impegnando il Ministro a terminare al più presto possibile gli studi necessari, e ad ottenere la concessione.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Anche il coefficiente di rivalutazione dovrebbe essere riesaminato. Io potrei accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione per lo studio.

GRAZIADEI. Per quanto riguarda le cifre, faccio rilevare che se si fosse discusso sul progetto Cappugi, ci saremmo trovati di fronte a un onere finanziario molto maggiore di quello che risulta attualmente con gli emendamenti che sono stati apportati. Ora, se non c'è stata opposizione del Tesoro di fronte al progetto Cappugi, perché dovrebbe esservi di fronte a una rivalutazione che, anche se porta un maggiore onere di 1 miliardo, mantiene l'onere complessivo sempre in un limite inferiore a quello del progetto Cappugi?

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, la proposta da lei fatta ha per oggetto un problema autonomo. Si tratta di una proposta venuta in un secondo momento, non compresa nel testo Cappugi né in quello rielaborato da me come relatore. Non posso mettere in votazione una proposta del genere, se non c'è un espresso parere della Commissione Finanze e tesoro e ciò per la tassativa norma contenuta nell'articolo 86 del Regolamento della Camera.

GRAZIADEI. Non potrebbe il Ministro dare fin d'ora l'adesione a una proposta che venisse da una iniziativa parlamentare?

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non posso dare nessuna approvazione come Governo, senza avere prima il consenso del Ministro del tesoro. Posso accettare un ordine del giorno che inviti ad accelerare lo studio.

GRAZIADEI. Anche la rivalutazione da 1 a 50 è inferiore a quella effettiva che va da 1 a 56.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Graziadei è d'accordo, trasformiamo l'emendamento in un ordine del giorno di raccomandazione, che certamente troverà consenso nel relatore ed in tutti i componenti la Commissione.

GRAZIADEI. Sono d'accordo; insieme all'onorevole Bogoni preparerò un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 del testo da me rielaborato, che è del seguente tenore:

« Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che non beneficieranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli

è concesso — a seguito di istanza dell'interessato — un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dalla applicazione del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che, nella proposta Cappugi, era del seguente tenore:

« Ai fini della tutela dei diritti previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo unificato approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, nonché nell'articolo 7 della presente legge, saranno chiamati a far parte di ciascuna delle Commissioni di avanzamento e delle Commissioni di esami, un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra ed un rappresentante dei combattenti e reduci di guerra, dietro designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ».

Il testo da me rielaborato propone la soppressione di questo articolo.

Pongo pertanto in votazione tale soppressione.

(È approvata).

L'articolo 9, nel testo Cappugi, era del seguente tenore:

« Al Ministro dei trasporti è devoluta la competenza di decidere sulle eventuali controversie, provocate da reclami da prodursi, per via gerarchica, nel termine di due mesi dalla data di notificazione dei provvedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge salvo il ricorso di legittimità concesso dalle vigenti leggi ».

Nel testo da me elaborato si propone la soppressione di questo articolo

Pongo in votazione questa soppressione.

(È approvata)

L'onorevole Petrucci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I benefici di cui agli articoli precedenti sono estesi ai ferrovieri della Sicilia e della Sardegna militarizzati con bando del 4 giugno 1943 in relazione al regio decreto legge n. 123 del 30 marzo 1943 ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non è possibile accettare questo emendamento, perché la militarizzazione con il decreto del ministro della guerra del 30

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

marzo 1943 è stata fatta in data 30 luglio per tutti i ferrovieri. Non si può quindi porre questa norma solo per i ferrovieri della Sardegna e della Sicilia.

PETRUCCI. Non insisto sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Vi è un altro articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Antonozzi e Cappugi, del seguente tenore.

« I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

« I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui al punto 2 della lettera a) del precedente articolo 1 ».

CAPPUGI. Questo emendamento era stato presentato in base al testo originario. Siccome l'onorevole Jervolino ha unificato i punti 1 e 2 della lettera a) dell'articolo 1, per coordinamento bisogna sostituire alle parole « di cui al punto 2 della lettera a) del precedente articolo 1 », le altre: « di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non mi oppongo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Antonozzi-Cappugi, con la modifica di coordinamento anzidetta.

(È approvato).

C'è un altro emendamento aggiuntivo degli onorevoli Antonozzi e Cappugi, che dovrebbe costituire un nuovo articolo, del seguente tenore:

« Gli agenti delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati in base alle vigenti disposizioni legislative, comunque collocati in quiescenza alla data di applicazione della presente legge, sono ammessi all'avanzamento a titolo onorifico alla qualifica che avrebbero potuto conseguire, secondo le norme contenute nei precedenti articoli, qualora si fossero trovati in attività di servizio ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Prego i presentatori di non insistere, anche perché, avendo fissato il criterio del concorso col numero chiuso, non vi sarebbe possibilità di applicazione. Se non vi fosse stata limita-

zione di numero, la cosa si sarebbe invece potuta effettuare.

CAPPUGI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. C'è infine un altro articolo nuovo proposto dagli onorevoli Antonozzi e Cappugi, del seguente tenore:

« Gli effetti economici della presente legge decorreranno dalla data della sua entrata in vigore ».

In merito a questo emendamento eccepcisco — anche come relatore — la preclusione, perché vi è già stata una votazione in senso contrario.

CAPPUGI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei trasporti, nell'approvare la proposta di legge n. 325, fa voti che il Governo esamini e risolva il problema della rivalutazione degli assegni a favore degli ex combattenti previsti dalla legge 20 aprile 1939, n. 591 ».

L'ordine del giorno è firmato dagli onorevoli Bogoni, Graziadei, Ducci e Mazza.

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

GRAZIADEI. Devo fare una dichiarazione. In principio di seduta noi ci siamo opposti alla richiesta del collega Troisi, e abbiamo anche protestato perché si era rimessa in discussione una questione già decisa definitivamente nella scorsa seduta dal Presidente Angelini senza opposizione da parte di alcun membro della Commissione.

Noi ci siamo sempre astenuti dalla votazione del testo elaborato dall'onorevole Jervolino, e ciò ha voluto significare la nostra opposizione a questo testo: infatti, ci proponevamo di discutere il testo Cappugi. Se si fosse avuto solo il testo Jervolino e non il testo Cappugi, noi avremmo presentato un testo nostro. Invece ci siamo trovati di fronte a un nuovo testo accettato dall'onorevole Cappugi; e ciò ci ha messo nella condizione di non poter presentare più un nostro testo.

Ecco la ragione della nostra protesta.

Ci eravamo riservati di rimettere il provvedimento all'Assemblea; ma, rendendoci conto delle aspettative di questa categoria, che attende da tanti anni, non ci vogliamo assumere questa responsabilità. La nostra riserva, però, sta a significare che fino all'ultimo abbiamo creduto e crediamo che le provvidenze approvate a favore di questa categoria non sono tali da soddisfare le minime

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

esigenze che dalla categoria stessa sono state affermate.

Ci proponiamo, quindi, attraverso un'altra proposta di legge, di ottenere la rivalutazione di quei piccoli benefici di carattere finanziario di cui si è parlato, rivalutazione nella quale pare che il Ministro sia consenziente; e di presentare inoltre altre proposte di legge per la realizzazione degli altri benefici che erano stati proposti in favore degli ex combattenti.

PRESIDENTE. Prendo atto con vivo compiacimento che l'onorevole Graziadei non abbia messo in atto il suo proposito di chiedere la rimessione all'Assemblea della proposta di legge, in esame. Però — non per polemica ma per chiarezza, anche in relazione all'accusa che mi è stata fatta e che mi ha ferito — desidero ricordare l'ultima parte del verbale della seduta precedente, affinché non resti neppure il ricordo di qualche ragione di contrasto. Dal verbale risulta che era stato già accettato il principio di svolgere la discussione sul testo rielaborato da me come relatore.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola ed altri: Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. (406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola, Musotto, La Spada, Lenoci: Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico tra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941.

È stata già iniziata la discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge. Do lettura dell'articolo 1:

«L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico».

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«A detti concorsi saranno ammessi gli agenti di ruolo, in possesso della qualifica di ottimo a decorrere dall'anno 1938, rispettivamente del ramo amministrativo e di quello tecnico che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di partecipare ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e 484 del 26 agosto 1941».

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

qualifica ed anzianità di grado;
anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
benemerienze di guerra;
titoli di studio od altri eventuali titoli culturali».

A questo articolo io — quale relatore — ho presentato un emendamento aggiuntivo delle parole «il rapporto informativo»: e ciò per armonizzare la presente proposta di legge con quella precedente presentata dall'onorevole Cappugi e da me rielaborata.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Il Governo non si oppone.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento da me proposto.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Saranno dichiarati vincitori i candidati che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno classificati nel limite dei posti messi rispettivamente a concorso ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« I vincitori dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di 6 mesi.

L'inquadramento nel gruppo A con le modalità previste dal successivo articolo è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

Dall'esperimento pratico sono esclusi gli agenti che alla data di approvazione della rispettiva graduatoria di merito si trovino a rivestire una qualifica ferroviaria di grado V di gruppo A o superiore ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ed ispettore principale con le sottoindicate decorrenze ai soli effetti giuridici:

- 16 febbraio 1943 allievo ispettore;
- 1° gennaio 1945 ispettore di 2ª classe;
- 1° gennaio 1947 ispettore di 1ª classe;
- 1° gennaio 1950 ispettore principale ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Sollevo la stessa obiezione che la Commissione ha già accolto a proposito della legge esaminata precedentemente, quella, cioè, che non si può concedere una retrodatazione. Propongo perciò di modificare l'articolo sostituendo alle parole « con le sottoindicate decorrenze... » fino alla fine, le altre: « con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria ».

VIOLA. Aderisco a questa modifica, poiché il principio è stato già approvato discutendo la proposta di legge Cappugi rielaborata dall'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica proposta dal Ministro.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A con le modalità sopra stabilite ed inseriti nei rispettivi ruoli subito dopo i vincitori dei concorsi indetti dai ripetuti decreti ministeriali ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Propongo la soppressione di questo articolo.

VIOLA. Sono d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 7.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 8:

« La Commissione, unica per ambedue i concorsi, nominata con decreto del Ministero dei trasporti, sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di grado I e composta di 7 membri, uno per ogni servizio, di grado non inferiore al II.

Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al II ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Chiedo la soppressione di questo articolo.

VIOLA. Sono d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 8.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 9:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Poiché l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce una norma di eccezione, non vedo perchè debba essere applicata in questo caso; possiamo quindi attenerci al termine ordinario della *vacatio legis* di quindici giorni.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 9.

VIOLA. Sono d'accordo per la soppressione.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 9.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MANCINI, Chiedo la parola sull'ordine dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Durante la discussione del bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni, fu avanzata da parecchi colleghi e da me stesso la proposta che il Ministro portasse davanti alla Commissione e successivamente in Assemblea le conclusioni di quella nota Commissione che avrebbe dovuto esaminare la questione della proroga delle concessioni telefoniche.

Furono presentati anche diversi ordini del giorno, tra cui uno dell'onorevole Jervolino, accolto dal Ministro, e uno presentato da me. Io però non ebbi nessuna difficoltà a ritirare allora l'ordine del giorno, in quanto il Ministro assicurò che entro tre mesi avrebbe fatto conoscere le conclusioni suddette.

Però i tre mesi sono passati o stanno per scadere. È certamente trascorso il periodo — inferiore a tre mesi — entro il quale il Ministro assicurava di presentare le conclusioni della Commissione di indagini e di studio.

Data questa situazione, prego il Presidente della Commissione di rendersi interprete presso il Ministro delle poste e telecomunicazioni del desiderio mio — che credo sia condiviso anche da altri colleghi — perchè intervenga alla prossima seduta della Commissione per riferire sullo stato dei lavori, affinchè possano essere da ciascuno di noi prese quelle decisioni che l'importanza della questione richiede.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete della volontà espressa dall'onorevole Mancini — che certamente è anche la volontà di tutti i colleghi presenti — perchè effettivamente il Ministro assicurò, accettando il mio ordine del giorno, che avrebbe comunicato i risultati della Commissione di indagini e di studio, prima del termine di tre mesi da me fissato.

Assicuro perciò l'onorevole Mancini che assolverò senz'altro l'incarico che mi viene affidato.

BIMA. Il termine non è ancora scaduto.

PRESIDENTE. Ciò non toglie che si possa fare una raccomandazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di riferire sull'argomento entro un termine breve.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle due proposte di legge approvate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CAPPUGI, TESAURO e altri: « Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati ». (n. 197-325).

Presenti e votanti.	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	25
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

VIOLA e altri « Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che, per essere stati chiamati alle armi e per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941 ». (406).

Presenti e votanti.	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Baccelli, Bima, Bogoni, Borellini Gina, Borsellino, Bovetti, Breganze, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colognatti, Concas, De Biagi, Ducci, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gatto, Graziadei, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Maniera, Mazza, Menotti, Merizzi, Murdaca, Petrucci, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Troisi, Viale e Zanibelli.

In congedo:

Angelini Armando, Colasanto, Farinet.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
